2019: OBBLIGHI PROFESSIONALI LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI E NUOVI REGIMI FISCALI

INTEGRAZIONE E PRECISAZIONI INTERVENTO FLAT TAX

La contemporanea coesistenza tra il vecchio **regime dei minimi** (a cui non si può più aderire) ed il nuovo **regime agevolato**, il **forfettario**, crea spesso confusione sui risvolti del **superamento del limite di fatturato** in corso d'anno.

Data l'importanza della questione, con il contenuto odierno, cercheremo di fare chiarezza su quali siano i risvolti del superamento del limite di ricavi in corso d'anno mettendo a confronto il vecchio **regime dei minimi** ed il nuovo **regime forfettario**.

REGIME DEI MINIMI: UN UNICO LIMITE

Nel vecchio regime dei mimimi, a prescindere dal codice ateco utilizzato, il limite di fatturato annuo è pari a 30.000 euro. Inoltre non sono previsti diversi limiti se si è professionisti, commercianti o artigiani. Ricordiamo inoltre che essendo un regime di cassa, i 30 mila euro sono sempre calcolati sull'effettivo incasso delle fatture emesse.

REGIME DEI MINIMI: SUPERARE IL LIMITE DI FATTURATO IN CORSO D'ANNO

Con il **regime dei minimi**, il superamento del limite di fatturato annuale può portare anche all'immediata fuoriuscita dal **regime agevolato** in corso d'anno. Ciò comporta spesso e volentieri molta confusione nell'operato del contribuente ed il rischio di errori in materia contabile e fiscale è dietro l'angolo soprattutto se non si è seguiti da un professionista. Per chi ancora aderisse al **regime dei minimi**, è importante analizzare bene le diverse casistiche nel caso di superamento del **limite dei ricavi annuali**.

Per determinare la permanenza o meno nel regime di vantaggio e l'immediato comportamento futuro del contribuente minimo nel caso di **superamento del limite dei ricavi**, sono importanti due soglie di fatturato: 30.000 € e 45.000 €.

Al superamento del limite dei ricavi stabilito in € 30.000, a partire dall'anno successivo si viene esclusi dal regime di vantaggio però, se i ricavi/compensi superano i 45.000 € (più

del 50% del limite consentito) la situazione cambia. La disapplicazione del regime di vantaggio avviene già in corso d'anno.

REGIME FORFETTARIO: I LIMITI DI FATTURATO PER CODICE ATTIVITÀ

A differenza del **regime dei minimi**, nel **regime forfettario** le attività svolte dai contribuenti titolari di partita IVA non hanno tutte lo stesso limite di fatturato. A seconda del codice ATECO che identifica l'attività svolta dal contribuente viene assegnato un **limite di fatturato** ed un corrispondente coefficiente di redditività. Il coefficiente di redditività assegnato all'attività servirà per calcolare l'imponibile sia ai fini fiscali che previdenziale su cui verranno applicate le aliquote dell'imposta sostitutiva e dei contributi previdenziali.

REGIME FORFETTARIO: SUPERARE IL LIMITE DI FATTURATO IN CORSO D'ANNO

Diversamente dal **regime dei minimi** dove oltre la soglia dei 45.000 € di incassi durante l'anno si è costretti a disapplicare il regime nello stesso anno, ritirare tutte le fatture e riemetterle esponendo l'IVA, nel **regime forfettario** tutto ciò non accade.

Come citato anche nella circolare dell'agenzia dell'entrate 10/e del 2016, nei casi in cui il limite dei ricavi annuale non venga rispettato, il regime di vantaggio verrà disapplicato a partire dal 1/1/ dell'anno successivo. Da ciò si evince che tutti i redditi che sono stati percepiti nel periodo di imposta in cui si è **superato il limite di ricavi** verranno ugualmente tassati secondo le regole del **regime forfettario** a prescindere di quanto si sia andati oltre in fatturato. A differenza del vecchio **regime dei minimi** quindi, non si contempla la fuoriuscita dal **regime agevolato** in corso d'anno.

Per i contribuenti che supereranno il loro **limite di fatturato**, significa che a partire dall'anno successivo potranno aderire solo al regime ordinario di contabilità semplificata o di contabilità ordinaria (dato che è venuto veno uno dei requisiti per aderire al **regime forfettario**). A partire dall' 1/1 dell'anno successivo significa che i contribuenti dovranno rispettare tutti gli adempimenti che comporta il regime iva tradizionale.